

SINTESI ESPLICATIVA D. LGS. 56/2004  
(NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI)

- Gli **OBBLIGHI previsti dalla legge 5 luglio 1991 n.197** (legge antiriciclaggio) sono estesi agli AVVOCATI che assistono o compiono in nome o per conto del cliente operazioni di natura finanziaria o immobiliare di valore superiore ad € 12,500 o operazioni frazionate o che assistono il cliente nella progettazione e/o realizzazione di operazioni (sempre di valore superiore ad € 12,500 ) riguardanti :

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
- 2) gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) apertura o gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, gestione o amministrazione di società;
- 5) costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe (operazioni di valore indeterminato o indeterminabile).

- Gli **OBBLIGHI dell'avvocato** consistono in;

- 1) **obbligo di identificazione del cliente** ( effettuata anche ad opera di collaboratori del professionista) il quale, fisicamente presente, deve fornire all'avvocato mediante esibizione di documento di riconoscimento valido, **nome cognome luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale ed estremi del documento di identificazione** se persona fisica, **denominazione, sede legale e codice fiscale** se soggetto diverso da persona fisica; se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente l'avvocato dovrà verificare anche il potere di rappresentanza; l' identificazione può essere effettuata fino al momento in cui il professionista inizia a svolgere la prestazione

professionale a favore del cliente; non è necessaria la presenza fisica del cliente qualora ricorrano i casi di cui ai punti a) b) c) d) e segg. dell'art. 4 della legge;

2) i dati acquisiti vanno necessariamente inseriti, **entro 30 giorni dall'identificazione del cliente**, in un **archivio unico** recante le generalità, data dell'avvenuta identificazione, tipo di prestazione fornita e, se conosciuto, valore dell'oggetto della prestazione; l'archivio può essere informatico o cartaceo purchè sia tenuto in maniera trasparente ed ordinato cronologicamente e la relativa gestione può essere affidata ad un collaboratore di studio autorizzato per iscritto; i dati dell'archivio vanno conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale; è consentito un archivio unico per tutto lo studio purchè per ogni cliente sia individuato l'avvocato responsabile dei dati acquisiti.

3) L'avvocato **deve tempestivamente segnalare le operazioni sospette** (che per modalità possano essere ricondotte ai delitti di cui all'art. 648Bis e ter c.p.) all'Ufficio Italiano Cambi qualora ravvisi taluna delle ipotesi indicate nei cd. "indici di anomalia" (di cui all'allegato c) al provvedimento dell'U.I.C. 24 febbraio 2006, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2006) e cioè, in linea di massima, quando:

a) nell'operazione siano coinvolti soggetti insediati in paesi privilegiati dal punto di vista fiscale o non cooperativi o coperti dal segreto bancario;

b) le condizioni siano palesemente diverse da quelle di mercato o le operazioni appaiano incongrue rispetto alle finalità dichiarate;

c) vi sia un ingiustificato ricorso a tecniche operative di frazionamento o ingiustificata interposizione di terzi o ingiustificato impiego di contante o altri mezzi di pagamento non appropriati secondo la comune prassi;

d) reticenza dei clienti a fornire informazioni sia circa l'identità sia circa la questione da trattare che le relative finalità.

Tali indicatori di "sospetto" vanno comunque valutati volta per volta dal professionista.

L'eventuale segnalazione va effettuata mediante la compilazione di apposito modulo ed indirizzata all'U.I.C. -Via Quattro Fontane Roma-; verrà salvaguardato **l'anonimato dell'avvocato** che effettuerà la segnalazione a meno che l'autorità giudiziaria non ritenga necessario rivelare il suo nome ai fini dell'accertamento del reato; chiaramente è fatto **espesso divieto di comunicare al cliente che si procederà o che si è proceduto alla segnalazione.**

### **CASI DI ESONERO DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE**

L'avvocato è esonerato dall'obbligo di segnalazione quando:

- a) le informazioni siano ricevute da un cliente con riferimento ad un procedimento giudiziario o anche arbitrale;
- b) l'informazione sia collegata all'espletamento dei compiti di difesa o resa al cliente circa l'eventualità di intentare o evitare un procedimento;
- c) se l'avvocato si trovi nella fase di "esame della posizione giuridica" del cliente.

### **SANZIONI**

**- VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE:** multa da € 2582,29 ad € 12911,42;

**- VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI ISTITUIRE L'ARCHIVIO UNICO:** arresto da 6 mesi ad 1 anno e ammenda da € 5164 ad € 25320;

**-VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI SEGNALZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE** (salvo che il caso non integri concorso nei reati di riciclaggio e favoreggiamento personale); sanzione pecuniaria dal 5% alla metà del valore dell'operazione;

**-VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI COMUNICARE AL CLIENTE E A TERZI L'EFFETTUAZIONE DELLA SEGNALAZIONE:** arresto da 6 mesi ad 1 ann o o ammenda da € 5164,56 a € 51645,69;

**-VIOLAZIONE DI RICHIESTE DI INFORMAZIONI DELL'U.I.C.:** sanzione pecuniaria da € 500,00 a € 25,000.

**L'obbligo di identificazione e di conservazione dei dati** è dovuto solo in relazione agli incarichi assunti successivamente alla data del 22 aprile 2006, mentre quello **di segnalazione delle operazioni sospette** si estende anche a quelli assunti precedentemente.